CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE ARTIFICIALE PARENTERALE ED ENTERALE DOMICILIARE PER GLI ASSISTITI DELL'A.S.L. ROMA 2 PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO PARI A € 8.113.950,00=(IVA ESCLUSA) PIÙ € 8.113.950,00=(IVA ESCLUSA) PER EVENTUALE RINNOVO DI ANNO IN ANNO PER UN MASSIMO DEL CONTRATTO ORIGINARIO.

COMPOSTO DA N. 4 LOTTI INDIVISIBILI

INDICE

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
ART. 4 UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
ART. 5 CONFORMITA' DELLA FORNITURA
ART. 6 CONFEZIONAMENTO
ART. 7 GESTIONE CONTRATTUALE – CONSEGNE
ART. 8 CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA
ART. 9-1 GESTIONE RESI
ART 9-2 CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E COLLAUDO
ART. 9-3 MANUTENZIONE-ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE
ART. 10 PENALITA'
ART. 11 GARANZIE DI ESECUZIONE – CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 12 ESTENSIONE CONTRATTUALE
ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
ART. 14 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 16 RECESSO
ART. 17 OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I.
ART. 18 MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 19 CONTROVERSIE
ART. 20 ADEGUAMENTO PREZZI
ART. 21 CESSIONE DEL CREDITO
ART. 22 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 23 RISERVATEZZA
ART. 24 ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE E CONFLITTO D'INTERESSI
ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2
ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ALLEGATI:

ALLEGATO "A": CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO "A-1": AL CAPITOLATO TECNICO – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI QUALITA'

ART. 1

OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato unitamente agli atti di gara nel loro complesso disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento di specifica procedura concorsuale aperta di durata triennale disposta in conformità alle direttive di cui all'art. 216, comma 10, e degli artt. 58 e 60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56, per l'acquisizione della fornitura del servizio di nutrizione artificiale parenterale ed enterale domiciliare per gli assistiti dell'A.S.L. Roma 2, costituita da n. 4 Lotti indivisibili di gara, così come individuati nel Capitolato Tecnico che forma parte integrante ed indivisibile del presente Capitolato Speciale (All. "A").

L'esecuzione della fornitura è soggetta alle norme previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dal presente Capitolato speciale e suoi allegati, dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136. e s.m.i.
Sono inoltre applicate tutte le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale ha lo scopo di assicurare, il servizio regolare e sistematico di quanto individuato nel Capitolato Tecnico (Allegato "A") per l'assistenza domiciliare per la nutrizione artificiale, nelle quantità e con le frequenze imposte esclusivamente dalle esigenze degli assistiti della A.S.L. Roma 2 con cadenza periodica salvo modifiche che verranno indicate dall'Ente Contraente come da indicazioni espresse nel capitolato tecnico (Allegato "A"). Pertanto, i fabbisogni individuati nel richiamato Capitolato debbono intendersi stimati in via puramente indicativa e la Ditta contraente non potrà muovere alcuna eccezione, per ogni maggiore o minore quantità in relazione all'effettivo fabbisogno e alle reali necessità dell'Ente committente senza che l'Impresa aggiudicataria possa chiedere compensi o prezzi diversi da quelli stabiliti in sede di gara nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La durata della fornitura del servizio e dei prodotti oggetto di gara è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data fissata nella deliberazione di aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla vigente normativa.

L'Ente committente, comunque, in conformità a quanto previsto dall'art. 32), commi 8) e 13) del richiamato D.Lgs 50/2016 si riserva la facoltà, nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per la salute pubblica ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, di anticipare l'esecuzione del contratto prima che lo stesso sia divenuto efficace.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, inoltre, di concordare esplicitamente con l'Impresa contraente l'eventuale rinnovo del contratto di anno in anno fino alla concorrenza massima del contratto originario (36 mesi).

Alla scadenza contrattuale, la ditta fornitrice è tenuta a continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori sei mesi, ovvero per il tempo necessario all'aggiudicazione di un nuovo appalto a cura della Regione Lazio o di CONSIP, oppure dell'Ente committente o da qualsiasi altro soggetto aggregatore indicato dalla Regione Lazio medesima.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato dall'Ente appaltante con deliberazione del 21/01/2016 n. 16, per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, è la Dr.ssa Sabrina Cenciarelli.
Il R.U.P. opera in stretta correlazione con il Direttore dell'Esecuzione il quale, d'ufficio dovrà comunicare tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa.
Il Direttore dell'esecuzione, che verrà individuato nel provvedimento di aggiudicazione, assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara d'appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al R.U.P. le eventuali inadempienze contrattuali della/e Ditta/e aggiudicataria/e al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 10.

ART. 4

UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796 lettera v) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, si conviene che qualora il Ministero della Salute stabilisca con proprio Decreto i prezzi da assumere a base d'asta per i dispositivi oggetto di negoziazione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adeguare le quotazioni economiche applicate in sede di gara a quelle fissate nei relativi Decreti.
Qualora inoltre, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento della fornitura di che trattasi, la A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore l'adeguamento dei prezzi alle condizioni contrattuali scaturite nelle predette procedure di acquisto, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo, ovvero di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara.
Nel caso in cui l'aggiudicataria non aderisca a detto adeguamento, sarà facoltà della A.S.L. Roma 2 di risolvere il contratto relativamente ai prodotti ed al servizio in questione, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

ART. 5

CONFORMITA' DELLA FORNITURA

I prodotti offerti, le relative confezioni, etichette, devono essere conformi alle norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla importazione e/o alla immissione in commercio. In particolare si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con D. Lgs. 24 Febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

I prodotti oggetto della fornitura debbono essere conformi, oltre a quanto descritto nel Capitolato Speciale e Tecnico, alle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea vigenti nonché alle norme sulle modalità di sterilizzazione.

Relativamente alle misure dei dispositivi afferenti la fornitura in oggetto, sono ammesse tolleranze in eccesso o in difetto fino al 10%. L'Ente appaltante, pertanto, si riserva la facoltà di escludere offerte di articoli che presentino misure eccedenti agli scarti consentiti, senza che le concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.

I presidi oggetto di negoziazione, ove richiesto, debbono essere obbligatoriamente tutto latex free e privo di ftalati (laddove presenti, la loro presenza deve essere esplicitamente riportata in etichetta e/o sulla confezione) in quanto la presenza degli stessi, anche in piccole quantità, può rappresentare un potenziale allergenico per i pazienti.

La temperatura di conservazione (ove prevista), stabilita dal Ministero della Salute, deve essere rigorosamente rispettata e documentata in ogni fase del trasporto e dello stoccaggio.

La ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell'Ente committente, è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

ART. 6

CONFEZIONAMENTO

I prodotti forniti oltre a corrispondere ai requisiti tecnici ed ai quantitativi richiesti, devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Tutti i materiali dovranno essere forniti in confezioni sterili ed esclusivamente monouso. Il confezionamento, pertanto, deve garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.

L'etichetta deve contenere in lingua italiana, sia sulle confezioni di vendita che su quelle unitarie, tutte le informazioni previste dalle normative vigenti, necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura dei prodotti. In particolare devono essere riportati:

- Marcatura di conformità CE;
- Nome dell'officina di produzione (fabbricante);

- Denominazione commerciale del prodotto;
- Caratteristiche tecniche essenziali e particolari dell'articolo proposto;
- Misure di diametro e di lunghezza;
- Natura delle materie prime usate (ove applicabile);
- Codice del prodotto;
- Numero del Lotto di produzione;
- Dicitura Sterile e relativa scadenza espressa in mese/anno (limitatamente ai prodotti sterili);
- Metodo di sterilizzazione;
- Simbolo del monouso per dispositivi medici sterili che non possono essere risterilizzati;
- Descrizione dell'assenza di ftalati;
- Simbolo Latex free

La dicitura od il simbolo "Latex free" stampata sull'etichetta è un parametro obbligatorio

Eventuali ulteriori avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili sui singoli confezionamenti e sugli imballi di vendita.

ART. 7

GESTIONE CONTRATTUALE – CONSEGNE

1 Per l'esecuzione della fornitura, l'aggiudicataria si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della stessa con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura. Non sono ammessi limiti di fatturazione per l'evasione dell'ordine.

2 La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio e facchinaggio.

3 Tutti i prodotti sterili dovranno avere al momento della consegna, almeno i 3/4 della validità prevista dalla data di scadenza.

4 Contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Ente appaltante, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

5 In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti e provvedere al servizio per ogni lotto di aggiudicazione entro il termine indicato nel predetto ordinativo e comunque non oltre le 24 Ore (Ventiquattro Ore) dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente come da disposizioni meglio specificate nel Capitolato Tecnico trasmessi anche a mezzo fax, ovvero dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, per quelli inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10). Ove ciò non sia possibile, il

fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove ritenuto utile, l'Azienda potrà concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

6 Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 5), oppure non provveda alla consegna "in acconto" ove consentito, l'Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al richiamato articolo 10).

I tempi di consegna delle soluzioni nutrizionali dipendono dalle ditte fornitrici; una volta consegnata la merce al magazzino (si evidenzia dal DDT), la responsabilità sarà in capo al fornitore del servizio.

7 La ditta si impegna altresì, in caso di consegna urgente (specificata sull'ordinativo di fornitura) a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalla ricezione, a anche a mezzo fax, dell'ordinativo di fornitura.

ART. 8

CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

1 La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro sette giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

2 Qualora il Responsabile della Struttura Farmaceutica a seguito della suddetta verifica rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria potrà:

a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 9);

b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l'impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 10), dandone preventiva comunicazione a mezzo fax al Fornitore.

3. Qualora, il Responsabile della Struttura Farmaceutica, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, l'Ente appaltante potrà:

a) richiedere, con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore medesimo per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 9), applicando le penali di cui al successivo articolo 10). In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 10);

b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. a), l'Ente potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.

4. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Ente committente potrà richiederne la sostituzione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, lett. a), ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.
La ditta Fornitrice del servizio non avrà responsabilità circa gli acquisti dei prodotti nutrizionali di cui si occuperanno i servizi farmaceutici della Asl Roma 2.
Resta in capo al Fornitore il rispetto delle norme di buona conservazione, la gestione delle scorte, la comunicazione del riordino e naturalmente il trasporto e la consegna agli assistiti.
Gli ordini di approvvigionamento saranno emessi a cura del servizio farmaceutico con consegna presso magazzino del Fornitore servizio.
Il controllo della consegna e della corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato competerà alla ditta Fornitrice del servizio che si relazionerà con gli uffici farmaceutici.
Il fornitore del servizio dovrà provvedere all'istallazione di un software gestionale del magazzino, utilizzabile dal sistema informatico ASL Roma 2, che consenta anche agli operatori del servizio farmaceutico di poter visionare le scorte per poter meglio provvedere al riordino.
Le scorte in scadenza andranno comunque segnalate ai servizi farmaceutici almeno 2 mesi prima.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.
Quanto sopra indicato si completa con le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico.

ART. 9

ART. 9-1 GESTIONE RESI

1 In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente Capitolato, l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

2 Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

3 In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta richiesta, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.
4 Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dall'Azienda Sanitaria all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.
5 Si rimanda per ulteriori approfondimenti al capitolato tecnico.

ART. 9-2 CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E COLLAUDO

La consegna iniziale avverrà nei modi e nei tempi secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico e dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.
Della data di consegna delle apparecchiature verrà informato, a cura dei predetti Responsabili Farmaceutici, il Direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica che dovrà designare un tecnico per il collaudo dei sistemi.
Al termine del rapporto contrattuale dette apparecchiature saranno ritirate a cura ed a spese della Ditta aggiudicataria.
All'atto della consegna delle apparecchiature, l'Impresa dovrà presentare, ai fini delle operazioni di collaudo la sotto elencata documentazione in lingua italiana:

- Manuale d'uso;
- Dati relativi ai numeri matricola ed alle caratteristiche tecniche;
- Dichiarazione di conformità CE;
- Contrassegni di sicurezza: marchi IMQ ecc
- Schede delle verifiche di sicurezza elettrica effettuate dal costruttore secondo la normativa CEI;

Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite dall'Impresa aggiudicataria a suo totale rischio e spesa e dovranno essere ultimate a perfetta regola d'arte entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle attrezzature, fatte salve imprevedibili circostanze di forza maggiore che dovranno essere comunque formalmente giustificate.
Qualora l'Impresa aggiudicataria ritardi l'esecuzione del collaudo oltre il suddetto termine, l'Ente appaltante applicherà una penale pari a € 100,00= giornaliere per ogni giorno di ritardo ad essa imputabile. Ove il ritardo superi immotivatamente il termine di trenta giorni, l'A.S.L. Roma 2 potrà procedere alla risoluzione del contratto.
L'avvenuto collaudo dovrà essere convalidato da apposito verbale redatto in contraddittorio fra l'Impresa fornitrice ed i Responsabili tecnico-sanitari designati dall'Ente i quali, ove ne ravvisassero la necessità, potranno far eseguire analisi ed altri accertamenti del caso.
Nell'ipotesi in cui dopo il collaudo si rilevasse che l'attrezzatura fornita in service presenti difetti di funzionamento, l'Ente appaltante ne darà notizia a mezzo raccomandata A.R al fornitore, il quale provvederà alla sostituzione dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di 5 giorni naturali dal ricevimento della predetta comunicazione.
Ritardi nella sostituzione o nel ripristino efficienza dell'apparecchiatura, comporterà l'applicazione di una penale pari ad €. 100,00= giornalieri, per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine. Decorsi ulteriori 15 giorni da detto termine, l'Ente appaltante procederà

alla risoluzione del contratto.
Quanto sopra indicato si completa con le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico.

ART. 9-3 MANUTENZIONE- ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE

Per tutta la durata del contratto e per l'eventuale periodo di rinnovo e proroga, l'Impresa è tenuta a fornire gratuitamente l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature fornite in service, ivi compresa l'attivazione di un numero verde operativo 24 ore su 24, rispettando rigorosamente le modalità ed i tempi illustrati nel progetto di servizio post vendita presentato dall'Impresa in sede di gara.
In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, la ditta fornitrice dovrà garantire con la massima celerità, in ogni caso non oltre le **48 ore solari** dalla richiesta anche nel caso in cui tale segnalazione ricada in un giorno prefestivo o festivo.
Qualora il fermo macchina si dovesse protrarre oltre le **48 ore solari** dalla chiamata, l'Impresa è tenuta a garantire comunque l'efficienza del servizio mediante l'immediata sostituzione con altra apparecchiatura di analoghe prestazioni.
Ritardi nella sostituzione delle apparecchiature non riparate superiori alle 48 ore solari dalla richiesta dell'intervento, comporteranno l'applicazione di una penale pari a €. 150,00= per ogni ora di ritardo oltre il predetto termine, con facoltà dell'Ente di risolvere il contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà fornire un servizio di formazione finalizzato all'apprendimento della gestione delle attrezzature previste per il trattamento nutrizionale e di tutto quanto ad esso correlato, caratterizzato da training tenuti da personale specializzato secondo linee guida internazionali. Detto servizio di formazione dovrà essere strutturato come da paragrafo 2.3.4. Servizio di formazione del paziente e/o del care-giver del capitolato tecnico.

ART. 10

PENALITA'

1 Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'Ente appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Ente committente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.

2 Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.

3 In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 20% del valore della merce non rispondente. Verrà altresì applicata una penale pari a €. 50,00, per ogni giorni di ritardo nella sostituzione dei prodotti ritenuti difformi, oltre il 5° giorno previsto per il ritiro.

4 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5 L'Ente committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7 Resta fermo il diritto per la ASL Roma 2, di acquistare presso altre Ditte i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla Azienda U.S.L. resterà a carico della ditta inadempiente.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Ente appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto.

8 Tutto quanto sopra indicato va integrato con quanto previsto e disciplinato nel capitolato tecnico.

ART. 11

GARANZIE DI ESECUZIONE - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, è tenuto a costituire a favore della ASL Roma 2 una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto con le modalità di cui all'art. 93 commi 2, 3 e 7 del medesimo Decreto. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all'eventuale rinnovo e/o proroga del rapporto contrattuale, di cui al precedente articolo 2.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall'esecuzione del contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto,

resta espressamente inteso che l'Ente Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente Appaltante.
6. In conformità a quanto disposto dal comma 3) dell'art. 103 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione ed il consequenziale affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria di gara.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

ART. 12

ESTENSIONE CONTRATTUALE

Nel corso della gestione contrattuale, L'Ente appaltante può chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.
La Ditta contraente, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.
Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata alle competenti Strutture Amministrative e Farmaceutiche dell'Ente.
Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà dell'Ente acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a suo insindacabile giudizio, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei Servizi sanitari utilizzatori.
Tuttavia, relativamente alle pompe, qualora le stesse fossero divenute obsolete, tecnologicamente superate o fossero in via di eliminazione dal mercato, l'A.S.L. ROMA2 si riserva la facoltà di richiedere alla ditta fornitrice la sostituzione di tutte le pompe in uso, con apparecchiature innovative. In tal caso i relativi materiali di consumo dovranno essere sostituiti da materiali compatibili con le nuove pompe. Resta inteso che detti eventuali aggiornamenti tecnologici dovranno essere forniti alle medesime condizioni economiche scaturite in sede di gara.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017.

ART. 13

TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

1) il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
2) ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
3) l'obbligo di garantire all'Ente committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
4) ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;
5) l'obbligo a tenere indenne l'Azienda A.S.L. degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART. 14

ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U n. 20 del 25/01/2017 è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, al pagamento delle spese relative alla pubblicazione sostenute dall'Ente.

Detto pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico presso il tesoriere della ASL Roma 2: BNL - Agenzia 21 Via Tiburtina, 399 (codice sportello 6321) IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020 specificando la causale del versamento. L'importo dovuto da ciascuna Impresa aggiudicataria a titolo di rimborso per le predette spese, verrà quantificato sulla base del valore percentuale derivante dal rapporto fra l'Importo complessivo aggiudicato ad ogni Impresa, e l'ammontare complessivo di aggiudicazione dell'intera gara.

Sono a carico della ditta aggiudicataria, relativamente al servizio ed alla fornitura oggetto della gara, ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente.
Inoltre, è a carico del Fornitore ogni altro onere spesa o rischio, relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura La A.S.L. Roma 2 intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
L'esecuzione della fornitura deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della A.S.L., assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
E' fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere il servizio e la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente.
L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L'Impresa aggiudicataria, altresì, assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto all'articolo 108 del D.lgs 50/2016 s.m.i. nonché quanto disposto ex art. 1453 del Codice civile in materia di risolubilità del contratto, avente valenza di norma imperativa a carattere cogente, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le prestazioni eventualmente rese, nei seguenti casi di risoluzione espressa:

a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute e dei lavori eseguiti;

b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

c) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;

d) nei casi previsti all'art. 15 comma 13) lettera b) del D.L del 06/07/2012 n. 95 convertito in L. n. 135/12, ove l'Impresa non conceda la rinegoziazione dei prezzi entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte avanzate dall'Ente appaltante che abbia riscontrato differenze superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento regionali;

e) in caso di comprovata violazione degli obblighi e condizioni contrattuali per cause dovute al dolo e/o colpa grave dell'esecutore;

f) nel caso in cui non vengano osservate le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. concernente la disciplina sul monitoraggio dei flussi finanziari,

g) nei casi di subappalto e/o cessione di crediti non autorizzati dalla A.S.L. Roma 2;

h) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, dal disciplinare e dal presente capitolato speciale;

i) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state riscontrate 3 inadempienze e contestuali 3 penalità comminate;

j) per l'accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l'esecuzione del contratto;

k) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati;

l) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

m) per un diverso assetto organizzativo della ASL Roma 2 che faccia venir meno la necessità della fornitura;

n) per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;

o) qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;

p) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

q) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016

r) qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del richiamato Codice, un

qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;

s) violazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario delle disposizioni dettate dal successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale, con riferimento all'obbligo di osservanza delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2.

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi dall'art.2 dello stesso Codice.
La violazione delle disposizioni dettate dal codice di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ove l'Ente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto al fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi per le controindicazioni. Decorso inutilmente tale termine l'Ente adotterà le determinazioni ritenute più opportune. La risoluzione del contratto verrà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.
All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'Impresa.
L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Si applicherà in tal caso l'articolo 110 del Codice degli appalti.

ART. 16
RECESSO

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1373 del Codice civile e Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta (ove previsto) e l'ammontare netto delle forniture eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente appaltante a norma del punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.

5. Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro i termini indicati dall'Azienda. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a spese del Fornitore

ART. 17

OBBLIGO DI INFORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. (DUVRI)

Per quanto attiene all'esecuzione della fornitura, i rischi da interferenza sono quelli propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici per cui, essendo la stima dei relativi costi pari a ZERO, si esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI).
Tuttavia, al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi, eventualmente intervenute nel corso della gestione contrattuale presso le sedi interessate alla fornitura, l'Ente Appaltante comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale della ditta aggiudicataria, a fattori di rischio propri della realtà dell'Ente medesimo ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare. Nel contempo la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'Azienda A.S.L., quali siano i rischi che lo svolgimento della propria attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

ART. 18

MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

A far data dal 01 gennaio 2018, la Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento ex DCA n. U000308 del 3 luglio 2017, così come modificato con successivo DCA U00032 del 30.01.2017, è estesa a tutti i negozi giuridici conclusi con i fornitori di beni e servizi del S.S., ivi compresi quelli che sino ad oggi sono regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00523 del 05/11/2015.
Pertanto, ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio della ASL Roma 2 le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D. L.n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, nonché della succitata normativa Regionale.
Con DCA N. U00006 del 02.01.2018 avente ad oggetto "Adesione alla Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali ...omissis..." la Regione Lazio ha approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori dovranno provvedere a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti (sottoscritto dal Legale Rappresentante) ai fini dell'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina Conforme, che sin da ora l'operatore si impegna espressamente ad accettare.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a:
A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35 – 00157 Roma – P.Iva/Codice Fiscale 13665151000.
Sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.
L'Azienda ASL Roma 2, purché siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento Lazio n. U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura".
Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.
Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.
L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa.
In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

ART. 19

CONTROVERSIE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con la ASL Roma 2, non esime la ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla naturale scadenza del contratto.
Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui l'Azienda appaltante è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e, la contraente, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante dipendenti da tale interruzione.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016 e s. m. i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, è competente il Foro di Roma.

ART. 20

ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, dovrà essere rivolta all'Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.
A detta richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le istanze prive delle predette certificazioni non verranno prese in considerazione.
La revisione, se riconosciuta, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione dell'istanza.
Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ente, che provvederà ad applicare la conseguente riduzione del corrispettivo sui relativi ordini.

ART. 21

CESSIONE DEL CREDITO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le modalità previste nel Regolamento di cui al richiamato Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n.U00308 del 03/07/2015 e s.m.i.

ART. 22

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio il servizio e/o la fornitura di cui al presente Capitolato speciale, pertanto il contratto derivante dall'esecuzione del servizio e/o della fornitura non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106 comma 1) lett. d) punto 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del suddetto Decreto e nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.
I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.
La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parte del contratto che la ditta fornitrice intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.

ART. 23

RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non

farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza e secondo la normativa 2016/679/UE (GDPR).

ART.24

ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE, CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE E CONFLITTO D'INTERESSI

La società aggiudicataria si impegna e assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e a dichiarare l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 42, comma, 2 del Codice dei contratti pubblici come da Allegato 3 al Disciplinare di Gara.

ART. 25

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni e servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

L'operatore economico aggiudicatario in caso di violazione delle disposizioni dettate dal Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le situazioni di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 9.

ART. 26

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla A.S.L. per legge.

IL DIRETTORE GENERALE
DR.SSA FLORI DEGRASSI

(Luogo) (Data)

La sottoscritta, Dr.ssa Sabrina Cenciarelli, Direttore della U.O.C Procedure di Acquisto e Contratti, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni Non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato agli atti del procedimento e consta di n 48 fogli, allegati compresi